

Allegato "A" al verbale dell'Assemblea Straordinaria del 4 giugno 2021

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CORPO BANDISTICO "S. CECILIA" DI PRADAMANO

Capo 1°- Costituzione – finalità – scopi – patrimonio

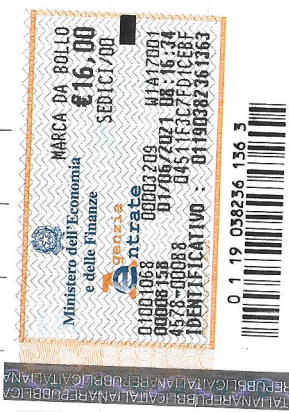
Art. 1.1 – Con l'approvazione del presente Statuto vengono abrogati e soppressi integralmente tutti gli statuti interni fino ad ora in vigore.

Art. 1.2 – E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche D.Lgs. 117/17), l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "APS Corpo Bandistico Santa Cecilia" con sede in Pradamano, Via Roma 30/7 e con durata illimitata. L'eventuale futura modifica della sede sociale non costituisce modifica statutaria.

Art. 1.3 – L'Associazione non persegue fini di lucro, né politici. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 1.4 – Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/17. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Capo 2°- Patrimonio, entrate ed uscite



Prof. Lf

Prof. S. S. S.

Art. 2.1 – Il patrimonio dell'Associazione, come elencato nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo, è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione, da donazioni, da lasciti e da contributi di enti pubblici o privati.

Art. 2.2 - L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni o lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da servizi prestati a terzi, incassi derivanti dalle manifestazioni svolte.

Art. 2.3- Le uscite sono costituite da tutte le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 2.4- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2.5- L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro il 31 maggio di ogni esercizio l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo approverà il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Capo 3°- Soci – quote associative – oblazioni

Art. 3.1 – Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività attraverso la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta e deve contenere i dati anagrafici completi e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione di ammissione viene annotata nel libro dei soci. La deliberazione del Consiglio Direttivo che rigetta eventuali richieste di ammissione deve essere comunicata per iscritto agli interessati entro trenta giorni. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali, di essere informati sulle attività dell'Associazione, di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di essere rimborsati delle spese

Sup. 1/1

Indirizzo

effettivamente sostenute e documentate, di prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, di visionare i bilanci ed i libri associativi, presentando specifica richiesta scritta al Segretario Cassiere, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni, di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

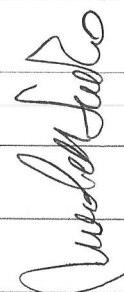
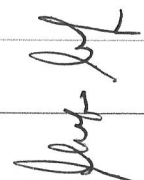
Art. 3.2 – La qualità di socio si perde per morte, dimissioni o esclusione. Le dimissioni vanno presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta.

Art. 3.3 - L'esclusione dall'Associazione è deliberata con motivazione dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci. L'esclusione può essere proposta qualora il socio: a) contravvenga gravemente alle disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento interno, nelle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) danneggi materialmente o moralmente l'Associazione; c) mantenga una condotta che costituisce ostacolo al buon andamento della vita sociale. Il socio escluso può presentare ricorso avverso alla delibera entro trenta giorni dalla notifica dal provvedimento di espulsione.

Capo 4°- Organi sociali

Art. 4.1 – Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo; e) il Revisore legale dei conti.

Art. 4.2 – Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto i soci ordinari regolarmente iscritti nel libro soci che alla data di svolgimento della stessa hanno versato la quota annuale associativa. L'Assemblea dei Soci è convocata su iniziativa del Presidente o qualora venga richiesto dal almeno un terzo dei soci. Ciascun socio ha un voto. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può



rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Le deliberazioni prese in Assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi anche quelli non intervenuti. Per l'associato minorenni il voto in rappresentanza del minore viene espresso da un genitore. E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo. La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede sociale e/o a mezzo lettera inviata a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art. 4.3 – L'Assemblea che delibera in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti e rappresentati più della metà dei soci aventi diritto di voto. Non raggiungendo il numero legale in prima convocazione, le deliberazioni in seconda convocazione sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. L'Assemblea modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art. 4.4 – L'Assemblea ha le seguenti competenze: a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; b) approvare i bilanci annuale di previsione e consuntivo; c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; d) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; e) nominare e revocare i componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti e determinare il loro eventuale compenso; f) approvare il regolamento interno sul funzionamento dell'Associazione e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) modificare il presente Statuto; h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; i) deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge o dallo Statuto; j) discutere di ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 4.5 - L'Assemblea delibera con votazioni effettuate per alzata di mano. L'elezione delle cariche sociali e le

deliberazioni relative all'esclusione di soci vengono effettuate con voto segreto. In tal caso il Presidente provvede alla nomina di due scrutatori. Il Verbale dell'Assemblea dei Soci viene esposto per i trenta giorni successivi sull'albo dell'Associazione presso la sede sociale.

Art. 4.6 – Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è costituito da un numero di membri variabili da cinque a nove, determinato dall'Assemblea in sede di nomina. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Vengono eletti consiglieri i soci che hanno espresso la propria candidatura e che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il socio più anziano. Il Consiglio Direttivo rimane incarica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione della carica di un consigliere, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo candidato alla carica di consigliere risultato non eletto. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Il Consiglio può deliberare quando sono presenti più della metà dei consiglieri e le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 4.7 – Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Cassiere, il Maestro ed il Coordinatore della Scuola di Musica.

Art. 4.8 – Il Consiglio Direttivo, oltre alle funzioni di ordinaria amministrazione: a) promuove l'attività dell'Associazione; b) delibera sull'ammissione dei soci; c) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e del regolamento; d) nomina il personale insegnante della Scuola di Musica determinando le attribuzioni ed i compensi; e) delibera i programmi musicali sentito il parere del Maestro; f) fissa i compensi della prestazioni musicali del Corpo Bandistico; g) fissa l'importo della quota associativa annuale; h) approva il bilancio annuale consuntivo e previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; i) delibera un regolamento per il funzionamento dell'Associazione; j) propone modifiche statutarie. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



REPUBBLICA ITALIANA

pub-af

pub-af

Art. 4.9 – Il Presidente, oltre alle attribuzioni che gli sono proprie per l'incarico che riveste, rappresenta legalmente l'Associazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. In caso di impegno o assenza di egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 4.10 – Il Segretario Cassiere ha il compito di: a) redigere i verbali delle sedute di Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) curare la corrispondenza e la conservazione dei documenti dell'Associazione; c) compilare il bilancio annuale di previsione ed il bilancio annuale consuntivo, provvedere ai servizi amministrativi e alla tenuta dei relativi registri, d) compilare e aggiornare il Libro Soci.

Art. 4.11 – I componenti del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, svolgono la propria funzione a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese, autorizzate e sostenute nell'espletamento della loro carica.

Art. 4.12 – È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4.13 - L'Organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionale individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere. La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica. Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di: a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione; b)

vigilare sul rispetto della legge e dello statuto; c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Qualora l'Organo di controllo non sia stato nominato, ciascun Socio può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

Art. 4.14 - Il Revisore legale dei conti, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea che nomina il Revisore legale dei conti stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore legale dei conti, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite. Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore legale dei conti che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

Capo 5° - Scioglimento

Art. 5.1 - Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa disposizione di imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore scelti dall'Assemblea.

Art. 5.2 - Alla liquidazione provvederanno tre liquidatori nominati dall'Assemblea dei Soci preferibilmente scelti tra gli associati.

Art. 5.3 - Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del terzo settore) e dal Codice Civile.

Capo 6° - Volontari e responsabilità

Art. 6.1 – Le attività svolte dai soci in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.

L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 6.2 – L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte degli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il Presidente

Il Segretario

Nicoletta Scutaro

Fabrizio Zampa